



**Determinazione n. 128 del 05.08.2013: Incarico per elaborazione parere pro veritate avente ad oggetto “Questioni inerenti l'erogazione da parte dell'Ordine di un contributo economico a favore dei professionisti iscritti all'Albo, finalizzato al pagamento del premio assicurativo relativo alla polizza professionale obbligatoria ex art. 5, comma 1 del DPR n. 137/2012” e assunzione impegno di spesa.**

-----Il Direttore Amministrativo-----

- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “*provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine..*”;---
- VISTO il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 104 del 28 febbraio 2011 e modificato con delibera n. 260 del 28 maggio 2012;-----
- VISTO l’art. 22 del sopra citato Regolamento, a norma del quale “*Sono escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali caratterizzate da un rapporto intuitu personae, che si esauriscano in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, la quale non sia riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolga in maniera del tutto autonoma.*”; -----
- VISTO, altresì, l’art. 2 del medesimo Regolamento, intitolato “*Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento*”, secondo cui “*Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento[...]*”;-----
- VISTO l’art. 25, comma 1 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità, approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che “*Gli impegni sono assunti dal Direttore nell’ambito delle dotazioni di bilancio[...]*”;-----
- ESAMINATO l’art. 5 del D.P.R. n. 137/2012, pubblicato nella G.U. del 14.08.2012, il quale prevede che “*Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso*”;-----
- ESAMINATO, in particolare, il comma 3 del suddetto articolo, il quale dispone che “*Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto*”;-----
- TENUTO CONTO che, ai sensi del sopra citato decreto, la disposizione



dell'assicurazione obbligatoria diverrebbe, dunque, efficace a partire dal 15 agosto 2013 ;-----

- VISTI i recenti emendamenti presentati al cosiddetto "Decreto del Fare", Decreto Legge 21.06.2013 n° 69, con i quali si intende prorogare al 15 agosto 2014 il termine per la stipula obbligatoria della suddetta polizza professionale;-----

- VALUTATA l'eventuale fattibilità del progetto finalizzato ad agevolare gli iscritti nell'assolvimento degli obblighi derivanti dal dispositivo normativo richiamato, mediante l'attivazione di forme di sostegno economico a favore degli stessi, consistenti nella contribuzione, per una quota parte, al pagamento del premio assicurativo dovuto;-----

- PRESO ATTO che, a tal fine, è necessario procedere ad un approfondimento di alcune questioni giuridiche attinenti la possibilità per l'Ordine di sostituirsi al professionista nella stipulazione della polizza, oltreché la facoltà per l'Ordine di erogare, a favore dei professionisti iscritti all'Albo, un contributo economico, quale quota parte del premio assicurativo che gli stessi sono tenuti a versare;-----

RITENUTO, altresì, necessario verificare la possibilità per l'Ordine di erogare tale contributo mediante una decurtazione della quota annuale di iscrizione;---

- RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere alla richiesta di un parere *pro veritate* che possa contribuire a chiarire le principali questioni riguardanti l'erogazione, da parte dell'Ordine, di un contributo economico a favore dei professionisti iscritti all'Albo, tenuti alla stipula di una assicurazione professionale obbligatoria contro i danni, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del DPR n. 137/2012;-----

- VALUTATA la professionalità e le competenze di diritto amministrativo dello Studio Legale Associato "Cancrini e Piselli" ed, in particolare, dell'Avvocato Arturo Cancrini, il quale possiede una comprovata esperienza nella materia in oggetto;-----

- RITENUTO, dunque, opportuno avvalersi dello Studio Legale Associato Cancrini e Piselli, ed in particolare dell'avvocato Arturo Cancrini, in ragione delle suddette competenze amministrative maturate;-----

- VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;-----

-----determina-----

- di affidare all'avvocato Arturo Cancrini, dello Studio Legale Associato Cancrini e Piselli, l'elaborazione di un parere *pro veritate* avente ad oggetto "Questioni giuridiche inerenti l'erogazione, da parte dell'Ordine, di un contributo economico, a favore dei professionisti iscritti all'Albo, finalizzato al



pagamento del premio assicurativo relativo alla polizza professionale obbligatoria ex art. 5, comma 1 del DPR n. 137/2012";-----  
- di assumere un impegno di spesa di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA e contributi previdenziali, che trova imputazione nell'U.P.B. 1.1.3. (Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi), capitolo 1.1.3.016. (Spese per consulenze professionali) del bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità.

Roma, 05 agosto 2013

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Claudio Zagari